

## **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

(2000/C 365 E/12)

**(testo rilevante ai fini del SEE)**

COM(2000) 347 def. - 2000/0158(COD)

*(Presentata dalla commissione il 28 luglio 2000)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

- (1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sanciti dall'articolo 174, paragrafi 1 e 2 del trattato CE sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica deve essere basata sui principi dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria, alla fonte e sul principio chi inquina paga.
- (2) Secondo il programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione a favore dell'ambiente) (1) il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Il programma auspica inoltre, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiatura elettrica ed elettronica come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
- (3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (1), quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riutilizzati o recuperati a livello di materiale o di energia.
- (4) Il Consiglio nella risoluzione del 24 febbraio 1997 (stila strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i rifiuti di apparecchiatura elettrica ed elettronica (in prosieguo: «RAEE»).
- (5) Il Parlamento europeo nella risoluzione del 14 novembre 1996 e) ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.
- (6) La direttiva 751442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 961350/CE (6), prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 17.05.1993, pag. 5 - (<sup>2</sup>) COM(96) 399 def. - (<sup>3</sup>) GU C 76 dell'11.03.1997, pag. 1 - (<sup>4</sup>) GU C 362 del 02.12.1996, pag. 241 - (<sup>5</sup>) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 47 - (<sup>6</sup>) GU L 135 del 26.06.1996, pag. 32

direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.

- (7) Le quantità di RAEE generate nell'Unione europea aumentano rapidamente e la presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
- (8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. Le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore provocano notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche nazionali di riciclo.
- (9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche.
- (10) Il campo di applicazione della presente direttiva deve includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale che potrebbero finire nei flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva si deve applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1) modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (2).
- (11) È necessario elaborare il più rapidamente possibile le disposizioni sul livello di progettazione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per minimizzarne l'impatto sull'ambiente durante il loro ciclo di vita. Nell'interesse di una coerenza generale tra le direttive concernenti le apparecchiature elettriche ed elettroniche, queste disposizioni vanno elaborate in armonia con i principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (3).
- (12) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclo dei RAEE: i consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine bisogna creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano restituire gratuitamente il loro materiale di scarto.
- (13) Occorre definire un obiettivo di raccolta dei RAEE usati dai nuclei domestici in modo da raggiungere obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione europea e più specificamente garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta.
- (14) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Le strutture di riciclo devono essere conformi talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE.
- (15) Occorre raggiungere un elevato livello di recupero, in particolare di reimpiego o riciclo e incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

(1) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 38 - (2) GU L 1 del 05/01/1999, pag. 1 - (3) GU C 136 del 04.06.1985, pag. 1 - (4) GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23

- (16) Devono essere definiti a livello comunitario i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. Per raggiungere i benefici legati al concetto di responsabilità dei produttori, questi devono essere incoraggiati ad assumere le proprie responsabilità a livello individuale, a condizione di contribuire al finanziamento dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di finanziamento introdotto dalla presente direttiva.
- (17) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche devono poter restituire gratuitamente i RAEE. I produttori devono quindi essere tentati a finanziare il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ridurre i costi a carico dei produttori derivanti dalla gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva (rifiuti storici), deve essere previsto un periodo di transizione di cinque anni. Tutti i produttori esistenti devono condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici, sulla base di sistemi individuali o collettivi. I sistemi collettivi non devono avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione gli importatori e i nuovi arrivati.
- (18) L'informazione degli utenti sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE, questa informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
- (19) L'informazione sulle strutture di trattamento fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e in particolare il trattamento dei RAEE.
- (20) L'informazione sul numero e sul peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta e riciclo dei RAEE è necessaria per monitorare il successo dei regimi di raccolta.
- (21) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 9 della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

(4) GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### **Scopo**

La presente direttiva reca misure miranti in primo luogo ad evitare i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e ad altre forme di recupero in modo da ridurre lo smaltimento dei rifiuti. Essa mira inoltre a migliorare il rispetto dell'ambiente di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare gli operatori direttamente implicati nel trattamento dei rifiuti di esse.

## Articolo 2

**Campo di applicazione**

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.
2. L'articolo 4. paragrafi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 7 e 9 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8, 9 e 10 dell'allegato 1 A.
3. La presente direttiva si applica ferme restando le altre disposizioni comunitarie in materia di sicurezza e di salute e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti.

## Articolo 3

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) "apparecchiature elettriche ed e elettroniche", le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato 1 A e sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a i 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- b) "rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche", le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo i. lettera a) della direttiva 1151442/CEE, inclusi tutti i componenti.. sottoinsiemi e prodotti di consumo che sono parte integrante dei prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
- c) "prevenzione", le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, dei loro materiali e sostanze;
- d) "reimpiego", qualsiasi operazione grazie alla quale i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche o i loro componenti sono nuovamente usati allo stesso scopo per il quale le apparecchiatura erano state progettate incluso uso continuativo dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche riportate ai punti di raccolta. ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
- e) "riciclo",. il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali contenuti nei rifiuti per riutilizzarli allo stesso scopo di origine o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
- f) "recupero di energia", l'uso di rifiuti combustibili per generare energia attraverso l'incenerimento diretto. con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- g) "recupero", una qualsiasi delle operazioni applicabili elencate nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- h) "smaltimento", una qualsiasi delle operazioni pertinenti elencate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- i) "trattamento", qualsiasi attività successiva al momento in cui i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche sono stati consegnati ad un impianto di disinquinamento, smontaggio. frantumazione. recupero o smaltimento e qualsiasi altra operazione effettuata per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche e dei loro componenti;
- j) "produttore":
  - i)chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio, qualunque sia la tecnica di vendita. comprese televendite e vendite elettroniche:

- ii) chi rivende sotto il suo marchio apparecchiatura prodotte da altri fornitori,
  - iii) chi importa tali apparecchiatura nell'ambito di un'attività professionale.
- k) "distributore", chiunque fornisca un prodotto nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che userà tale prodotto;
- l) "rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici", i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici, commerciali, industriali, istituzionali e altri rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche che per loro natura e quantità sono simili ai rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici;
- m) "sostanze o preparati pericolosi",. qualsiasi sostanza o preparato che deve essere considerato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(1) o della direttiva 88/379/CEE del Consiglio(2).

(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. I

(2) GU L 200 del 30.1.1999, pag. I

#### Articolo 4

##### **Raccolta separata**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di riportare gratuitamente i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Essi assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto della densità della popolazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori, quando forniscono un nuovo prodotto, offrano di riprendere gratuitamente simili rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici, a condizione che dette apparecchiature siano esenti da contaminanti, compresi quelli radioattivi e biologici.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori predispongano la raccolta dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche di detentori che non sono nuclei domestici. Essi sono autorizzati ad organizzare e gestire a titolo volontario e individuale sistemi di restituzione dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti siano trasferiti a centri di trattamento autorizzati. La raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da garantire l'idoneità al reimpiego e al riciclo dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.
5. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere entro il 31 dicembre 2005 un tasso minimo di raccolta separata di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici pari a 4 kg in media per abitante all'anno.

Quanto prima sulla base delle informazioni trasmesse in forza dell'articolo 11 per formulare gli obiettivi di raccolta dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici sotto forma di una percentuale della quantità di apparecchiatura elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano tali obiettivi obbligatori.

## Articolo 5

### **Trattamento**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori istituiscano sistemi di trattamento dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo conformemente all'allegato II della presente direttiva, purché non sia impedito il reimpiego e il riciclo dei componenti o degli interi apparecchi.

2. Gli Stati membri garantiscono che ogni stabilimento o impresa che effettua operazioni di trattamento ottenga un'autorizzazione dalle autorità competenti, in conformità degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione. Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, l'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare.
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare,
- c) le precauzioni di sicurezza da prendere.

L'ispezione si svolge una volta all'anno e i suoi risultati sono inviati alla Commissione dagli Stati membri che si avvalgono della deroga.

3. Gli Stati membri provvedono a che ogni stabilimento o impresa che effettua operazioni di trattamento effettui lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III

4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 6.

5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (1).

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. I.

## Articolo 6

### **Recupero**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori istituiscano sistemi di recupero dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolti separatamente secondo la presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, riguardo ai rifiuti raccolti separatamente, i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2005:

- a) aumento del tasso di recupero di tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 1 (grandi elettrodomestici) dell'allegato 1, A. ad un minimo dell'80 % in peso per apparecchio e per il reimpiego e il riciclo di componenti, materiali e sostanze. aumento ad un numero del 75 % in peso per apparecchio;
- b) aumento del tasso di recupero di tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 2, 4, 6 e 7 dell'allegato I. A. ad eccezione delle apparecchiature contenenti tubi a raggi catodici, ad un minimo

del 60 % in peso degli apparecchi e per il reimpiego, e il riciclo di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo dei 50 % in peso degli apparecchi:

c) aumento del tasso di recupero di tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 3 dell'allegato 1. A.. ad eccezione delle apparecchiature contenenti tubi a raggi catodici, ad un minimo del 75% in peso degli apparecchi e per il reimpiego e il riciclo di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65% in peso degli apparecchi:

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica. un tasso di reimpiego e riciclo di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade,

e) aumento del tasso di recupero di tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti tubi a raggi catodici ad un minimo dei 75 % in peso medio per apparecchio e per il reimpiego e il riciclo di componenti, materiali e sostanze aumento ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio.

3. Le modalità di applicazione necessarie per sorvegliare il rispetto degli obiettivi di cui al presente articolo da parte degli Stati membri sono adottate entro il 31 dicembre 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, su proposta della Commissione, obiettivi di recupero, reimpiego e riciclo per gli anni successivi al 2008.

#### Articolo 7

##### **Finanziamento relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici possano riportare gratuitamente questi rifiuti, secondo l'articolo 4.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori prevedano il finanziamento della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici e depositati ai centri di raccolta istituiti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1 e del trattamento, recupero e smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. Al finanziamento di cui al paragrafo 2 si può provvedere mediante sistemi collettivi o individuali. Non si devono operare discriminazioni tra i produttori che si avvalgono di sistemi collettivi e quelli che si avvalgono di sistemi individuali.

Il finanziamento della gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 (rifiuti storici) è a carico di tutti i produttori esistenti. Se un produttore che sceglie un sistema individuale non può dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione relativamente ad una equa percentuale dei rifiuti storici, contribuisce al finanziamento di un sistema alternativo.

#### Articolo 8

##### **Finanziamento relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici**

Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici sia oggetto di accordi tra il produttore e l'utente dell'apparecchiatura in questione al momento dell'acquisto.

## Articolo 9

**Informazioni degli utenti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico ottengano le informazioni concernenti quanto segue:
  - i sistemi di ripresa e raccolta disponibili,
  - il proprio ruolo nel reimpiego, riciclo e in altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche,
  - il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.
2. Gli Stati membri incentivano il contributo dei consumatori alla raccolta, al trattamento e al recupero dei RAEE.
3. Al fine di raggiungere un tasso elevato di raccolta, gli Stati membri provvedono a che i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali della raccolta di rifiuti urbani. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

## Articolo 10

**Informazione degli impianti di trattamento**

Gli Stati membri garantiscono che i produttori forniscano, nella misura necessaria per gli impianti di trattamento informazioni per identificare i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

## Articolo 11

**Requisiti di informazione**

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione informazioni sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte e riciclate negli Stati membri, per numero e peso.
2. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse alla Commissione entro il 10 gennaio 2007 e successivamente ogni tre anni. Le informazioni sono trasmesse in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

## Articolo 12

**Obbligo di relazione**

Salvo il disposto dell'articolo 11, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema decisi dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (1). Al fine di costituire basi di dati sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e 9 loro trattamento. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo oggetto della relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro 9 mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni da essa coperto.

La prima relazione verte sul triennio successivo al 1° gennaio 2006.

(<sup>1</sup>) GUL 377 del 31.12.1991, pag.48.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

#### Articolo 13

##### **Adattamento al progresso tecnico e scientifico**

Le modificazioni necessarie ad adeguare gli allegati II, III e IV al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

#### Articolo 14

##### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

#### Articolo 15

##### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004 (18 mesi dall'adozione della medesima). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adattano tali disposizioni.. queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 16

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 17

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

#### ALLEGATO 1 A

##### **Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva**

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiatura di consumo
5. Apparecchiatura di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli
8. Apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

#### ALLEGATO 1 B

##### **Elenco indicativo di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A**

###### **1. Grandi elettrodomestici**

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Cucine elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Apparecchi di riscaldamento

Radiatori elettrici

Ventilatori elettrici

Condizionatori

###### **2. Piccoli elettrodomestici**

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Ferri da stiro

Tostapane

Friggitrici

Macinacaffè elettrici

Coltelli elettrici

Macchine di caffè

Asciugacapelli

Spazzolini da denti elettrici

Rasoi

Svegli

Bilance

### **3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**

Trattamento dati centralizzato:

Unità centrali

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook computer

Notepad computer

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavola

Terminali utenti e sistemi

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

### **4. Apparecchiatura di consumo**

Apparecchi radio (radiosveglia, radioregistratori)

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

### **5. Apparecchiatura di illuminazione**

Lampadari

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione, lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapore di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione, comprese lampade ad incandescenza

**6. Strumenti elettrici ed elettronici**

Trapani

Seghe

Macchine da cucire

**7. Giocattoli**

Treni elettrici o automobiline da corsa

Consolles di videogiochi portatili

Videogiochi

**8. Sistemi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)**

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

**9. Strumenti di monitoraggio e di controllo**

Rivelatore di fumo

Regolatori di calore

Termostati

**10. Distributori automatici**

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi.

**ALLEGATO II****Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

l) Come minimo si devono rimuovere da tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

- Condensatori contenenti PCB
- Componenti contenenti mercurio come gli interruttori
- Pile
- Circuiti stampati
- Cartucce toner, liquido e in polvere e toner di colore

- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
- Rifiuti di amianto
- Tubi a raggi catodici
- CFC, HCFC o HFC
- Lampade a scarica
- Schermi a cristalli liquidi di una superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> e tutti quelli con illuminazione sul retro mediante lampade a scarica

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati conformemente all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

2) i seguenti componenti dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- Tubi a raggi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
- Apparecchiature contenenti CFC, HCFC o HFC: estrarre e distruggere in maniera adeguata il CFC presente nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione. Estrarre e distruggere o riciclare in forma appropriata gli HCFC e HFC presenti nella schiuma e nel circuito di refrigerazione.
- Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

#### ALLEGATO III

##### **Requisiti tecnici di cui all'articolo 5, paragrafo 3**

1) Siti di stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche senza pregiudizio dei requisiti della direttiva 1999/31/CE sulle discariche):

- Superfici impermeabili
- Copertura resistente alle intemperie

2) Siti di trattamento dei rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche:

- Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
- Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone
- Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
- Container per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi
- Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, compresa l'acqua piovana.

#### ALLEGATO IV

##### **Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile

